

# **Linee Guida Open Data**

---

Città Metropolitana di Genova

Versione 1.0  
20 Dicembre 2017



# 1 Introduzione

La Città Metropolitana di Genova individua nel paradigma dell'Open Government (si veda la Sezione Definizioni) una via per creare una P.A. aperta e che dia vigore all'innovazione nei confronti di cittadini ed imprese: gli Open Data rappresentano uno dei capisaldi di tale strategia.

Il principio fondamentale degli Open Data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere ri-utilizzabili da chiunque ne abbia interesse. Una P.A. che voglia dare realtà concreta all'Open Government deve prioritariamente mettere a disposizione del cittadino e delle imprese i dati pubblici in un formato aperto.

Distribuire i dati pubblici in un formato aperto e libero da restrizioni sia dal punto di vista dell'accesso che dell'integrazione e del riutilizzo, rappresenta il presupposto di base affinché possa svilupparsi un vero e proprio processo di collaborazione tra le istituzioni e la comunità dei cittadini sulle scelte di governo, anche attraverso la rielaborazione in forma nuova e diversa dei dati messi a disposizione.

Mediante strategie di apertura dei dati pubblici, i cittadini non sono più soltanto consumatori passivi di informazioni messe a disposizione dalle amministrazioni. Hanno invece l'opportunità di riutilizzare e integrare i dati messi loro a disposizione, fino a sviluppare servizi e applicazioni a vantaggio dell'intera comunità di utenti, che vanno ad affiancarsi a quelli creati centralmente dalle istituzioni<sup>1</sup>.

Per questo, attraverso la pubblicazione degli Open Data, la Città Metropolitana di Genova valorizza il proprio patrimonio informativo e (i) **favorirà la democrazia partecipativa** rendendo i cittadini maggiormente consapevoli della realtà in cui vivono e consentendo loro di effettuare scelte che soddisfino i bisogni della collettività; (ii) **agevolerà la raggiungibilità dei dati**, rendendo disponibili una elevata quantità di dati che di solito sono difficilmente reperibili; (iii) **farà da volano per lo sviluppo dell'economia** permettendo alle imprese e ai singoli di creare nuove applicazioni di interesse per la collettività.

La Città Metropolitana di Genova intende implementare la propria organizzazione con riferimento ai criteri di trasparenza ed efficienza che devono permeare l'azione amministrativa, così come richiesto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Le **Linee Guida**, di cui al presente documento, costituiscono il primo documento necessario alla creazione di linee programmatiche e processi operativi per l'applicazione del paradigma degli Open Data all'intera struttura di governo, al fine di realizzare - nel proprio ordinamento istituzionale - i principi di trasparenza, efficienza, responsabilizzazione (**accountability**) della Pubblica Amministrazione e partecipazione attiva della cittadinanza alle attività ed alla vita del Territorio metropolitano e dei Comuni che compongono la Città Metropolitana.

Funzione delle presenti Linee Guida, pertanto, è quella di:

1. **Introdurre i concetti di open data** e la struttura dei sistemi a supporto della pubblicazione dei dati aperti presso l'Ente.
2. **Individuare i responsabili** dei dati pubblicati e **identificare le iniziali procedure di selezione** e pubblicazione dei dati posseduti dall'amministrazione secondo formati "*standard aperti*", così come previsto nel documento della Commissione Europea: "European Interoperability Framework"<sup>2</sup>
3. **Descrivere la licenza adottata** dalla Città Metropolitana di Genova al fine di consentire il riutilizzo dei dati e dei documenti di cui l'amministrazione è titolare, o di cui abbia disponibilità;

Le presenti Linee Guida hanno validità 24 mesi dalla loro approvazione e si intendono automaticamente rinnovate in assenza di un eventuale aggiornamento.

---

<sup>1</sup> tratto dal documento del Foromez "[Open Data Come rendere aperti i dati delle pubbliche amministrazioni](#)"

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/isa2/eif\\_en](https://ec.europa.eu/isa2/eif_en)



## 2 Riferimenti normativi

Le presenti linee guida per la normativa di settore fanno riferimento al paragrafo “Normativa di Riferimento” delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico<sup>3</sup>.

Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, verrà indicata la normativa, a livello Nazionale, Comunitario, nonché gli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, che norma e disciplina le regole poste a garanzia della massima trasparenza dell'operato della P.A. ed i criteri volti a favorire la pubblicazione dei dati detenuti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni.

### 2.1 Normativa Italiana

Norma	Citazioni importanti
<b>Decreto Legislativo n. 82 del 7.03.2005 e ss.mm.ii., e Decreto Legislativo n. 235 del 30.12.2010: Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)</b>	<p>Art. 52: “...Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando...la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti...”</p> <p>Art. 68: “...Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche...che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto...”</p>
<b>Decreto Legislativo n. 36 del 24.01.2006:</b> Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico	Il Decreto Legislativo in parola (art. 1) disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
<b>Decreto Legge n. 83 del 22.06.2012</b> (Sviluppo 2.0)	Art. 18 (Amministrazione aperta): “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009”
<b>Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012</b> (Crescita 2.0) coordinato con la <b>Legge di conversione n. 221 del 17.12.2012</b>	<p>Art. 9 (modifica Art. 52 CAD): “Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.</p> <p><i>I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice.”</i></p>

<sup>3</sup> <http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/>



Norma	Citazioni importanti
<b><u>Legge n. 190 del 6.11.2012</u></b> Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione	Art. 1 comma 4 lett. d): <i>"Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:(...) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata"</i> ; Art. 1 comma 32, obbligo di pubblicazione dei dati di appalto dell'Ente appaltante; Art. 1 comma 35, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici (lett. c); definizione dei modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata (lett. d);
<b><u>Il Decreto trasparenza, D.Lgs. 33/2013</u></b> , Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	Art. 3 Pubblicità e diritto alla conoscibilità: <i>"Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7"</i> . Art. 7 Dati aperti e riutilizzo: <i>"I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"</i> .
<b><u>Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico</u></b>	Destinatari: <i>Secondo quanto previsto dal CAD (art. 2, commi 2 e 4) per l'applicazione del Capo V, il presente documento è destinato a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 5, della L. 311/2004.</i> <a href="http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/">http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/</a>

## 2.2 Normativa Europea

Norma	Citazioni importanti
<b><u>Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.11.2003</u></b>	Art. 3 - Principio Generale: <i>"Gli Stati membri provvedono affinché, ove sia permesso il riutilizzo di documenti in possesso degli enti pubblici, questi documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente alle condizioni indicate nei capi III e IV. I documenti sono resi disponibili, ove possibile, per via elettronica"</i> .



Norma	Citazioni importanti
<b><u>Direttiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26.06.2013</u></b>	La Superiore Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Art. 5 è sostituito dal seguente: " <i>Articolo 5 Formati disponibili 1. Gli enti pubblici mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, in formati aperti leggibili meccanicamente e insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati dovrebbero, nella misura del possibile, essere conformi a standard formali aperti</i> ".

## 2.3 Normativa Internazionale cui aderisce lo Stato Italiano

Norma	Citazioni importanti
<b><u>La Carta dei dati aperti del G8 (Open Data Charter)</u></b>	La Carta dei Dati aperti costituisce una dichiarazione di intenti e di principi cui gli Stati sottoscrittori intendono aderire. Sebbene le dichiarazioni espresse non abbiano valore di norma cogente, i relativi principi rappresentano una importante affermazione di valori espressa dal Primo Principio che recita: " <i>Riconosciamo che l'accesso gratuito ai dati aperti, ed i loro successivo ri-uso, sono di grande valore per la società e l'economia</i> " <a href="https://opendatacharter.net/">https://opendatacharter.net/</a>
<b><u>3° Piano Azione nazionale Open Government Partnership</u></b>	E' un' <b>iniziativa internazionale</b> che mira a ottenere impegni concreti dai Governi in termini di promozione della <b>trasparenza</b> , di sostegno alla <b>partecipazione civica</b> , di <b>lotta alla corruzione</b> e di diffusione, dentro e fuori le Pubbliche Amministrazioni, di nuove tecnologie a sostegno dell' <b>innovazione</b> <a href="http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/">http://open.gov.it/terzo-piano-dazione-nazionale/</a> <a href="http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-23-Terzo-Piano-Azione-OGP-Nazionale-FinaleDEF_m.pdf">http://open.gov.it/wp-content/uploads/2016/09/2016-09-23-Terzo-Piano-Azione-OGP-Nazionale-FinaleDEF_m.pdf</a>

## 3 Definizioni

E' opportuno fornire alcune **definizioni** dei principi ispiratori dell'azione di governo della Città Metropolitana di Genova. Le definizioni consentono di esplicitare i principi informatori delle Linee Guida quali **la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico inteso come strumento di trasparenza dell'attività amministrativa ed elemento imprescindibile per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del territorio**.

Termine	Definizione
<b>Governo Aperto (Open Government)</b>	Si intende un modello di governance a livello centrale e locale basato sull'apertura (partecipazione e collaborazione) e sulla trasparenza dei confronti dei cittadini. In particolare, secondo la definizione data dall'OCSE <sup>4</sup> - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): " <i>la trasparenza delle azioni di governo, l'accessibilità dei servizi e delle informazioni pubbliche e la capacità di risposta del governo alle nuove idee, alle esigenze ed alle necessità</i> ".

<sup>4</sup> Riferimento: <http://www.oecd.org/gov/46560184.pdf>



Termine	Definizione
<b>Amministrazione Digitale (E-Government)</b>	Secondo la definizione data dalla Banca Mondiale: <i>“L'uso da parte di agenzie governative di tecnologie informatiche che hanno la capacità di trasformare le relazioni con i cittadini, con le imprese e con altri rami di governo. Queste tecnologie possono servire una moltitudine di scopi differenti: una migliore erogazione dei servizi pubblici per i cittadini, interazioni fra le imprese e l'industria, responsabilizzazione dei cittadini attraverso l'accesso alle informazioni, o una più efficiente gestione dell'attività governativa. I vantaggi che ne derivano possono essere individuati in una minore corruzione, una maggiore trasparenza, maggiori vantaggi ed opportunità, crescita dei ricavi e/o di riduzione dei costi”</i> .
<b>Dato</b>	Rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di essere umani o mezzi automatici
<b>Dato pubblico</b>	Il dato conoscibile da chiunque (art. 1, c. 1, lett. n), CAD e art. 2, c. 1, lett. d), D. Lgs. 36/2006). Dato come materia prima per l'informazione, la conoscenza e l'economia.
<b>Dataset</b>	Una collezione di dati, generalmente riguardanti una stessa organizzazione, che vengono erogati e gestiti congiuntamente; insieme di dati strutturati in forma relazionale
<b>Documento</b>	La rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici (art. 2, c. 1, lett. c), D. Lgs. 36/2006)
<b>Dato Aperto</b>	Per “Dato Aperto” (o Dati Aperti, Open Data) si segue la definizione fornita a livello internazionale nell'ambito del progetto <i>Open Definition</i> della Open Knowledge Foundation <sup>5</sup> : <i>“un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo”</i> . In Italia, il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) contiene indicazioni e caratteristiche dei “Dati aperti” (si veda la Sezione “4.3 - Cosa è un Dato Aperto” del presente documento).
<b>Formato di dati di tipo aperto</b>	Un formato di dati reso pubblico, documentato esaurientemente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi (art. 68, c. 3, lett. a), CAD)
<b>Standard Aperto</b>	Con il termine “Standard Aperto” si intende quello standard disponibile pubblicamente con diversi diritti ad esso associati, e con diverse proprietà con cui è stato progettato, secondo la definizione riportata su <a href="http://it.wikipedia.org">it.wikipedia.org</a> <sup>6</sup> . Per approfondimenti di veda la Sezione “4.4 - Standard Aperto per i DatiCosa è un Dato Aperto” del presente documento)
<b>Riutilizzo</b>	L'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali (art. 2, c. 1, lett. e), D. Lgs. 36/2006)

<sup>5</sup> <http://opendefinition.org/>

<sup>6</sup> [https://it.wikipedia.org/wiki/Standard\\_aperto](https://it.wikipedia.org/wiki/Standard_aperto)



Termine	Definizione
<b>Disponibilità</b>	Si intende la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art 1, c. 1, lett. o), CAD)
<b>Titolare del dato</b>	È definito come la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità (art. 2, c. 1, lett. i, D. Lgs. 36/2006)
<b>Licenza standard per il riutilizzo</b>	Si intende il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico (art. 2, c. 1, lett. h, D. Lgs. 36/2006)
<b>Soggetto interessato</b>	È la persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici della Città Metropolitana di Genova
<b>Richiesta di riutilizzo</b>	Si intende ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 36 del 2006 e ss.mm.ii.): <i>la domanda di riutilizzo di dati pubblici e/o documenti diversi o con modalità diverse rispetto a quelli già licenziati sulla piattaforma degli Open Data della Città Metropolitana di Genova</i>
<b>Piattaforma Open Data</b>	Il Portale dei dati aperti della Città Metropolitana di Genova, la piattaforma raggiungibile sul web all'indirizzo <a href="http://dati.cittametropolitana.genova.it">http://dati.cittametropolitana.genova.it</a> attraverso il quale CMGE mette a disposizione i dati pubblici.
<b>URP</b>	Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
<b>PEC</b>	La PEC è la Posta Elettronica Certificata. Un sistema di posta elettronica nel quale è fornita con effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici (DPR 11 febbraio 2005, n. 68; 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005)

## 4 Il Paradigma dei dati aperti

### 4.1 Contesto di riferimento

Da sempre il 'back-end' pubblico (ovvero l'insieme degli applicativi, soluzioni, armadi che conservano i dati dei cittadini e delle imprese prodotti e utilizzati nel lavoro quotidiano delle pubbliche amministrazioni) rimane difficilmente accessibile o comunque non difficilmente interpretabile, spesso a causa di limitazioni tecniche e legali dei dati che lo compongono<sup>7</sup>.

La rivoluzione dei dati aperti si apre nel 2009, quando viene introdotta la direttiva americana sull'Open Government (Amministrazione Aperta – vedi Definizioni). In tale direttiva, in sintesi, veniva finalmente definito il formato aperto dei dati pubblici: "Per formato aperto si intende un formato indipendente rispetto alla piattaforma, leggibile dall'elaboratore e reso disponibile al pubblico senza che sia impedito il riuso dell'informazione veicolata".

---

<sup>7</sup> FormezPA - [http://egov.formez.it/sites/all/files/open\\_data\\_-\\_il\\_paradigma\\_dei\\_dati\\_aperti\\_0.pdf](http://egov.formez.it/sites/all/files/open_data_-_il_paradigma_dei_dati_aperti_0.pdf)



Sir Tim Berners-Lee, indicato dal governo britannico come testimonial e advisor per il primo progetto data.gov.uk, ha fornito un contributo fondamentale per la definizione di un contesto preciso e ha suggerito le soluzioni tecnologiche idonee per la libera circolazione dei dati sul Web, in un suo ormai leggendario intervento al TED 2009<sup>8</sup>. I dati, nella visione di Berners-Lee, non hanno in sé proprietà relazionali, sono freddi, sono semplicemente dei dati. Singolarmente non sono utilizzabili, se non aggregandoli per estrarre valore dalle loro relazioni.

Il problema è, inoltre, anche filosofico ed etico. **Per rendere i dati disponibili è necessario educare alla condivisione** ed è proprio per questo che Berners-Lee parla della sindrome da “abbraccio di database”, indicando la difficoltà da parte di alcuni detentori di dati nel “lasciarli andare”, in formato aperto, al riuso creativo da parte di altri (*database huggers*)<sup>9</sup>. Alla base degli sviluppi della filosofia open data c'è quindi la **partecipazione** attraverso idee, applicazioni, elementi di visualizzazione e architetture.

Dal lontano 2009, molte direttive, leggi e progetti hanno permesso la diffusione della filosofia dei Dati Aperti a livello internazionale da grandi organizzazioni e pubbliche amministrazioni locali. Oggi, con l'emissione di normative Europee e Nazionali, in Italia è diventato imperativo attuare la strategia “open by default” e, di conseguenza, adeguare la governance e la parte tecnica degli Enti pubblici ad un approccio “open”.

## 4.2 Accesso ai dati e società civile

Gli obiettivi del movimento Open Data possono essere ricondotti, a grandi linee, a quelli degli altri movimenti “open” (open source, open hardware, open content, open access). La filosofia alla base affonda le proprie radici nel passato, anche se il termine open data è recente, risalendo, come detto in precedenza al 2009. La sempre maggiore diffusione del web, la maturità degli utenti e di conseguenza la crescente richiesta di trasparenza e partecipazione, ha condotto i governi a comprendere l'importanza di cambiare i paradigmi di comunicazione con i soggetti interessati.

Sono tre i motivi fondamentali che aiutano a spiegare il perché dietro la filosofia degli Open Data: **trasparenza, creazione di ricchezza sociale e commerciale, partecipazione e coinvolgimento**.

Gli Enti pubblici oggi sono in possesso di una vasta quantità di dati che devono essere riutilizzati e combinati in modo innovativo, anche e se possibile, da parte di soggetti terzi: si tratta di un passaggio di centrale importanza per la creazione di un sistema virtuoso. Mettendo a disposizione i dati relativi all'attività governativa (così come richiesto dall'open government), gli stakeholder (cittadini, imprese, altri enti) possono partecipare in maniera più diretta nelle pratiche amministrative e avere una **maggiore incisività nel processo decisionale**. La funzione di governo diventa, quindi, quella di fornire dati e servizi, consentendo a chiunque sia interessato di utilizzare quei dati per la collettività.

Con il paradigma dell'Open Data si **migliora l'efficienza del settore pubblico** trasferendo alcune funzioni di analisi dell'amministrazione a terzi (come le organizzazioni non governative, istituti di ricerca e imprese) che sanno combinare e usare i dati in modo originale e creativo. In questo ambito, la parola **open** assume un significato ben preciso: quello di **interoperabilità**. Sistemi o organizzazioni differenti devono essere in grado di utilizzare in maniera diversa le banche dati, mantenendo immutata la possibilità di condividere e incrociare i risultati ottenuti elaborando i dati.

## 4.3 Cosa è un Dato Aperto

Come anticipato nella sezione Definizioni, con il termine “**Dato Aperto**” (o Dati Aperti, Open Data) si intende “un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo”. Tale definizione è stata fornita a livello internazionale nel progetto Open Definition della Open Knowledge Foundation. In particolare in Italia, il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni) contiene indicazioni precise e caratteristiche esplicite dei “Dati aperti”.

<sup>8</sup> TED2009 di Tim Berners-Lee [https://www.ted.com/talks/tim\\_berniers\\_lee\\_on\\_the\\_next\\_web?language=it](https://www.ted.com/talks/tim_berniers_lee_on_the_next_web?language=it)

<sup>9</sup> ForumPA - <http://www.forumpa.it/pa-digitale/open-data-vs-abbracciatori-di-database-dal-regno-unito-allitalia>



Il CAD riporta che, i Dati Aperti sono dati che presentano le seguenti caratteristiche (art. 68, c. 3, lett. b):

- a. **sono disponibili** secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- b. **sono accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- c. **sono resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione

Tale definizione, in coordinamento con quanto disposto dall'articolo 52 dello stesso codice, rappresenta la base per il cosiddetto principio **open-by-default** ora presente nell'ordinamento italiano<sup>10</sup>. Il **dato aperto per principio** o automaticamente o per definizione (in inglese: Open data by default o semplicemente Open by default) è appunto un principio giuridico in base al quale i documenti informatici e le informazioni detenuti, prodotti o pubblicati dalle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui queste non specifichino particolari termini d'uso nelle proprie note legali, sono considerati dato aperto (Open Data) e, in quanto tali, liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualunque scopo, anche per finalità commerciali. Il principio introdotto inverte quello normalmente in uso nel diritto d'autore italiano che, conformemente alla Convenzione di Berna, afferma che tutti i diritti sono riservati all'autore o aventi causa, salvo diversa indicazione.

## 4.4 Standard Aperto per i Dati

Con il termine "**Standard Aperto**" si intende quello standard disponibile pubblicamente con diversi diritti ad esso associati, e con diverse proprietà con cui è stato progettato (secondo la definizione riportata su [it.wikipedia.org](http://it.wikipedia.org)). Uno standard si considera "aperto" quando (secondo le prescrizioni fornite dall'Unione Europea nel documento European Interoperability Framework -EIF-)<sup>11</sup>:

- (1) *è adottato e mantenuto da un'organizzazione non-profit ed il cui sviluppo avviene sulle basi di un processo decisionale aperto e a disposizione di tutti gli interlocutori interessati e le cui decisioni vengono prese per consenso o a maggioranza;*
- (2) *il documento di specifiche è disponibile liberamente oppure ad un costo nominale. Deve essere possibile farne copie, riusarle e distribuirle liberamente senza alcun costo aggiuntivo;*
- (3) *eventuali diritti di copyright, brevetti o marchi registrati sono irrevocabilmente concessi sotto forma di royalty-free;*
- (4) *non è presente alcun vincolo al riuso, alla modifica e all'estensione dello standard.*

I dati per considerarsi aperti in base agli standard internazionali (secondo Transparency International Georgia, Ten Open Data Guidelines <http://transparency.ge/en/ten-open-data-guidelines>) devono essere:

- a) **Completi**. I dati devono comprendere tutte le componenti (metadati) che consentano di esportarli, utilizzarli on-line e off-line, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete.
- b) **Primari**. Le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, così che possano essere utilizzate dagli utenti per integrarle e aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale;
- c) **Tempestivi**. Gli utenti devono essere messi in condizione di accedere e utilizzare i dati presenti in rete in modo rapido e immediato, massimizzando il valore e l'utilità derivanti da accesso e uso di queste risorse;
- d) **Accessibili**. I dati devono essere resi disponibili al maggior numero possibile di utenti senza barriere all'utilizzo, quindi preferibilmente attraverso il solo protocollo Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e senza il ricorso a piattaforme proprietarie. Devono essere inoltre resi disponibili senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta.

<sup>10</sup> <http://www.aliprandi.org/fenomeno-opendata> di Simone Aliprandi (disponibile online sotto licenza CC by-sa)


<sup>11</sup> <http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2319/5644.html>



- e) **Leggibili da computer.** Per garantire agli utenti la piena libertà di accesso e soprattutto di utilizzo e integrazione dei contenuti digitali, è necessario che i dati siano processabili in automatico dal computer.
- f) **In formati non proprietari.** I dati devono essere codificati in formati aperti e pubblici, sui quali non vi siano entità (aziende o organizzazioni) che ne abbiano il controllo esclusivo. Sono preferibili i formati con le codifiche più semplici e maggiormente supportati.
- g) **Liberi da licenze che ne limitino l'uso.** I dati aperti devono essere caratterizzati da licenze che non ne limitino l'uso, la diffusione o la redistribuzione.
- h) **Riutilizzabili.** Affinché i dati siano effettivamente aperti, gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzarli e integrarli, fino a creare nuove risorse, applicazioni e servizi di pubblica utilità.
- i) **Ricercabili.** I dati devono essere facilmente identificabili in rete, grazie a cataloghi e archivi facilmente indicizzabili dai motori di ricerca.
- j) **Permanenti.** Le peculiarità fino ad ora descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita.

## 4.5 Livello di apertura dei dati (modello 5 stelle)

Per distinguere i diversi formati utilizzabili nella codifica dei set di dati, è stato proposto in seno al W3C (World Wide Web Consortium) un modello di catalogazione che li classifica in base alle loro caratteristiche su una scala di valori da 1 (una stella) a 5 (cinque stelle) secondo la classificazione proposta a livello internazionale di Tim Berners-Lee.



Livello	Informazione	Accesso	Applicazioni
	Il dato è disponibile sul web (in qualsiasi formato) ma con una <b>licenza aperta</b> affinché possa essere considerato Open Data. Alcuni esempi immagini (formati come .gif, .jpg, .png), un documento Microsoft Word, un file Adobe PDF.	Si prevede l'accessibilità prevalentemente da parte dei navigatori (umani), l'interpretazione è lasciata al lettore del dato.	Sono necessari interventi umani di estrazione ed elaborazione del dato. Necessario in alcuni casi la creazione di nuovi dati strutturati.
	Il dato è disponibile in un formato <b>strutturato</b> che può essere interpretato da un software (per esempio un foglio di calcolo Microsoft Excel al posto di un'immagine scansionata di una tabella)	I programmi o gli agenti possono leggere i dati ed elaborarli. Ma l'intelligenza e la semantica dell'elaborazione è ancora demandata agli umani.	Servizi ad-hoc che devono incorporare i dati per consentire un accesso diretto via Web agli stessi.



Livello	Informazione	Accesso	Applicazioni
	Il dato è in un formato <b>strutturato non-proprietario</b> (es. CSV formato non soggetto a licenza, JSON, geoJSON)	Dati leggibili da un agente ma l'intervento umano è necessario. Ma l'intelligenza e la semantica dell'elaborazione è demandata agli umani	Servizi ad-hoc che devono incorporare i dati per consentire un accesso diretto via Web agli stessi.
	Il dato fa uso di standard aperti definiti dal W3C (XML, RDF, SPARQL) per identificare oggetti	Gli utenti possono far riferimento programmatico alle risorse (dati). Gli agenti web possono conoscere l'ontologia di riferimento e elaborare i dati quasi senza interventi umani.	Servizi, anche per dispositivi mobili, che sfruttano accessi diretti a Web per reperire i dati di interesse.
	Il dato rispetta tutti gli altri criteri e contiene <b>collegamenti</b> ad altri dati ( <b>Linked Open Data</b> ). Formati RDF, RDFS.	Le risorse forniscono un contesto relativo alle informazioni. Nei caso dei Linked Open Data l'intervento umano si può ridurre al minimo e talvolta addirittura eliminare. Gli agenti web possono conoscere l'ontologia di riferimento e elaborare i dati quasi senza interventi umani.	Servizi, anche per dispositivi mobili, che sfruttano sia accessi diretti a Web sia l'informazione ulteriore catturata attraverso i "link" dei dati di interesse, facilitando il mashup di dati.

#### Riferimenti:

<http://lab.linkeddata.deri.ie/2010/lod-badges/>

<https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>

[http://egov.formez.it/sites/all/files/open\\_data\\_-\\_formati\\_aperti.pdf](http://egov.formez.it/sites/all/files/open_data_-_formati_aperti.pdf)

<http://5stardata.info/>

## 4.6 Tipologie di informazioni degli Open Data

Gli Open Data fanno di frequente riferimento a informazioni rappresentate in forma di database e riferite alla tematiche più disparate: cartografia, genetica, composti chimici, formule matematiche e scientifiche, dati medici e pratica, bioscienze, dati anagrafici, dati governativi, statistiche, economia etc.

Ad esempio, si possono distinguere alcune tipologie di dataset aperti secondo i seguenti insiemi tematici (si veda il portale dei dati aperti nazionale dati.gov.it):



Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari



Economia e finanze



Istruzione, cultura e sport



Energia



Ambiente



Governo e settore pubblico



Salute



Tematiche internazionali



Giustizia, sistema giuridico e sicurezza pubblica



Regioni e città



Popolazione e società



Scienza e tecnologia



Trasporti



- **Geodati:** dati utilizzati per realizzare mappe, per esempio la localizzazione di strade e palazzi, la topografia, la visualizzazione dei confini, la georeferenziazione di esercizi commerciali etc.;
- **Cultura:** dati riferiti a opere e prodotti culturali (per esempio: titoli, autori etc.), e generalmente conservati da biblioteche, gallerie, archivi, musei;
- **Scienze:** dati prodotti come parte della ricerca scientifica, dall'astronomia alla zoologia;
- **Economia e Finanza:** dati relativi ai conti pubblici (entrate e spese), informazioni sui mercati finanziari (titoli, azioni, obbligazioni etc.);
- **Statistica:** dati prodotti da uffici e servizi statistici, indicatori sociali, economici, demografici etc.
- **Meteo:** i vari tipi di dati utilizzati per comprendere e prevedere il meteo e il clima;
- **Ambiente e Salute:** informazioni relativi all'ambiente (presenza e livello di fattori inquinanti, qualità delle acque, rifiuti.), ai tassi e cause di mortalità, all'incidenza di malattie in determinate zone etc.
- **Trasporti:** orari, percorsi, statistiche sui tempi di percorrenza etc.

## 5 Open Data in Città Metropolitana di Genova

### 5.1 Portale degli open data della Città Metropolitana di Genova

Strumento attuativo della politica di riutilizzo, di trasparenza e pubblicità dei dati e documenti oggetto di riuso è la piattaforma Open Data (disponibile all'indirizzo web <http://dati.cittametropolitana.genova.it>), dove vengono pubblicati i dati pubblici in formato aperto che la Città Metropolitana di Genova individua.

La piattaforma Open Data è accessibile attraverso l'area pubblica, a tutti utenti web interessati al riutilizzo di dati e documenti pubblici prodotti dalla Città Metropolitana di Genova. La piattaforma consente la navigazione, la ricerca puntuale per parole chiave e contenuti e il *download* dei dati e dei documenti messi a disposizione ai fini del loro riutilizzo attraverso la pubblicazione sulla piattaforma stessa. Per ogni dataset e dato pubblicato si applica di principio "open by default" e la licenza d'uso come indicato nelle presenti linee guida.

Il portale open data, creato, strutturato e alimentato con le sole forze interne all'Ente, ad oggi, fornisce l'albero dell'Amministrazione Trasparente aggiornato rispetto ai requisiti normativi e organizza i dati pubblicati secondo le gerarchie dettate dal Dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Dalla piattaforma è possibile sfogliare i dati (albero dell'Amministrazione Trasparente) e leggerne le informazioni correlate (i metadati). Come detto in precedenza, i **dataset sono associati a una relativa licenza standard, così come previsto dalle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico redatte dall'AqID** (<http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/licenzecosti.html>).


Il dato e/o il documento riutilizzabile è pubblicato sulla piattaforma accompagnato anche dalla relativa scheda dei metadati (sempre in modalità 3 stelle XML o CSV).

La piattaforma Open Data, inoltre, contiene notizie e informazioni relative al progetto Open Data a livello nazionale ed internazionale, in modo da rappresentare uno strumento di comunicazione e diffusione anche dei risultati dell'Ente sulle questioni di Open Government e Open Data.



## 5.2 Ruoli e Responsabilità

La Città Metropolitana di Genova è strutturata amministrativamente nelle Direzioni, Servizi (e Uffici). Una rappresentazione grafica delle Direzioni e dei Servizi viene fornita nella immagine qui di seguito. Per la macro-struttura aggiornata fare riferimento al portale dei dati aperti "Sezione organizzazione-articolazione uffici"<sup>12</sup>.



Al fine di costruire un "modello operativo efficiente" per la produzione e gestione del dato pubblico di tipo aperto sono state individuate, all'interno dell'amministrazione, delle professionalità di riferimento e precisamente (che nelle versioni successive delle presenti Linee Guida saranno aggiornate in base alle nuove richieste del Piano Triennale per l'Informatica nella PA):

- **Il Responsabile della transizione digitale:** il Sindaco metropolitano, con decreto n. ...., ha nominato il responsabile della transizione digitale che ha la funzione di garantire gli adempimenti della digitalizzazione dell'amministrazione e a cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi (art. 17 CAD).
- **Team Open Data.** E' il gruppo (composto da membri della Direzione Generale e Direzione Sviluppo economico e Sociale) che promuove l'uso e la diffusione degli Open Data. Riporta all'interno dell'amministrazione le novità inerenti il mondo dell'Open Government, media e valuta le esigenze di pubblicazione dati relative alla normativa sulla trasparenza, e ne cura la razionalizzazione rispetto agli altri processi di apertura del dato. Ha la responsabilità di pianificare e coordinare l'evoluzione continua dell'apertura dei dati nell'amministrazione, nonché dell'infrastruttura IT a supporto. Inoltre, si può occupare della formazione tecnica e concettuale all'interno dell'amministrazione riguardo i temi del paradigma Open Data, anche sulla base delle linee guida pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e sullo stato dell'arte degli Open Data dell'amministrazione. Alcuni membri del team (e.g., esperti di tecnologie Web, esperti GIS, esperti di tecnologie e strumenti per i Linked Data) possono

<sup>12</sup> <http://dati.cittametropolitana.genova.it>



occuparsi della gestione del processo di apertura del dato dal punto di vista IT.

- **Titolare della banca dati.** I direttori e i dirigenti che all'interno dell'amministrazione sono responsabili del procedimento amministrativo, che popolano la specifica fonte del dato, che ne curano la qualità e il relativo aggiornamento. Sono anche i responsabili per la sezione di competenza di "Amministrazione trasparente".
- **Ufficio Statistica, Ufficio Segreteria Generale, Ufficio per la comunicazione,** che hanno un ruolo nella produzione, archivio, gestione e pubblicazione degli Open Data.

### 5.3 Attività di monitoraggio e ruolo degli indicatori

Un sistema di monitoraggio permette di verificare costantemente l'andamento della politica di Open Data dell'Amministrazione, e di apportare le eventuali manovre correttive ove fosse ritenuto necessario per un continuo miglioramento.

Il sistema di monitoraggio, ad oggi, effettua attraverso l'uso di semplici indicatori, capaci di misurare le performance dell'Ente nella politica di pubblicazione degli open data. Come indicato nel paragrafo 3.2 del Piano 2018-2020 "coordinamento del PTCP con il ciclo della performance" il PTCP prevede una serie di attività gestionali raccordate con il PEGP con ricadute sulla performance individuale di tutti i direttori e dirigenti.

Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio degli obiettivi gestionali relativi agli *open data* e contenuti nel PEGP, sono almeno i seguenti:

- numero di set di dati pubblicati ogni anno per area di intervento,
- frequenza di aggiornamento di un dataset,
- numero di set di Open Data pubblicati a seguito di richiesta da parte della cittadinanza/aziende.

Per quanto riguarda le modalità con cui verrà attuato il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi, si rinvia al paragrafo 13 del Piano 2018-2020 "tempi e modalità di controllo dell'efficacia del piano".

### 5.4 Licenza per il riutilizzo

Per gli aspetti legati alle licenze da assegnare ad ogni dataset si fa riferimento al paragrafo "Aspetti legali e di costo" delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (AgID 2017 <http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/>). Sulla piattaforma predisposta per il rilascio dei dati (**Piattaforma Open Data della Città Metropolitana di Genova**) saranno presenti e facilmente identificabili le informazioni relative alle licenze adottabili.

L'informazione sul tipo di licenza è metadata indispensabile per determinare come poter riutilizzare il dataset. Deve pertanto essere sempre specificata indicando, il nome, la versione e fornendo il riferimento al testo della licenza. Nel contesto dei dati aperti, considerando la definizione Open Data fornita dal CAD e dall'Open Knowledge Foundation (OKFN), per cui un dato è aperto se è "liberamente usabile, riutilizzabile e ridistribuibile da chiunque per qualsiasi scopo, soggetto al massimo alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo, le sole licenze ammesse per abilitare l'effettivo paradigma dell'Open Data sono quelle che consentono lavori derivati, anche per finalità commerciali e che non limitano la possibilità di riutilizzo e redistribuzione dei dati.

In relazione a quanto sopra riportato, tenuto conto del contesto normativo di riferimento, delle indicazioni in tema di licenze contenute nella Comunicazione della Commissione 2014/C - 240/01 e dei principi di indisponibilità dei beni del demanio culturale espresso negli artt. 10 e 53 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), si ritiene opportuno fare riferimento ad **una licenza unica aperta**, che garantisca libertà di riutilizzo, che sia internazionalmente riconosciuta e che consenta di attribuire la paternità dei dataset (attribuire la fonte).

Pertanto, la Città Metropolitana di Genova, seguendo i suggerimenti AgiD, **adotta la licenza CC-BY nella sua versione 4.0**, presupponendo altresì l'attribuzione automatica di tale licenza nel caso di applicazione del principio "Open Data by default", espresso nelle disposizioni contenute nell'articolo 52 del CAD. La pagina ufficiale della licenza si trova al seguente indirizzo



- <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> (in inglese)
- <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.it> (in italiano)



Il Logo è il seguente:

Il portale dei dati aperti della Città Metropolitana di Genova sarà adeguato a tale scelta e gestirà l'attribuzione della fonte indicando il nome dell'organizzazione unitamente all'URL della pagina Web dove si trovano i dataset/contenuti da licenziare.

#### 5.4.1 Licenza CC-BY versione 4.0 - CreativeCommons

Si riporta di seguito il testo della licenza.

Con l'esercizio di uno qualunque dei Diritti Concessi in Licenza (sotto definiti), Tu accetti e Ti obblighi a rispettare integralmente i termini e le condizioni della presente Licenza Pubblica Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale ("Licenza Pubblica"). Laddove la presente Licenza Pubblica possa essere qualificata come un contratto, Ti sono attribuiti i Diritti Concessi in Licenza a fronte della Tua accettazione di questi termini e condizioni, e il Licenziante Ti attribuisce tali diritti a fronte dei benefici che egli riceve rendendo il Materiale Concesso in Licenza disponibile secondo questi termini e condizioni.

##### Articolo 1 – Definizioni.

- Materiale Elaborato** significa materiale oggetto di Diritti d'Autore e Simili, che derivi o sia basato sul Materiale Concesso in Licenza nel quale il Materiale Concesso in Licenza sia tradotto, alterato, arrangiato, trasformato o altrimenti modificato, in una maniera che richieda il permesso ai sensi dei Diritti d'Autore e Simili detenuti dal Licenziante. Ai fini della presente Licenza Pubblica, laddove il Materiale Concesso in Licenza sia una composizione musicale, un'esecuzione musicale o una registrazione di suoni, la sincronizzazione del Materiale Concesso in Licenza con un'immagine in movimento costituisce sempre Materiale Elaborato.
- Licenza dell'Elaboratore** significa la licenza che Tu concedi per i tuoi Diritti d'Autore e Simili sui Tuoi contributi al Materiale Elaborato, conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza Pubblica.
- Diritti d'Autore e Simili** significa diritti d'autore e/o diritti simili strettamente connessi al diritto d'autore, inclusi, fra gli altri, l'esecuzione, la diffusione, la registrazione di suoni e il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati, comunque denominati o classificati. Ai fini della presente Licenza Pubblica, i diritti specificati all'interno degli Artt. 2(b)(1)-(2) non sono Diritti d'Autore e Simili.
- Misure Tecnologiche Efficaci** significa quelle misure che, in assenza di una specifica autorizzazione, non possono essere aggirate secondo le norme che recepiscono gli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato OMPI sul diritto d'autore adottato il 20 dicembre 1996 e/o simili accordi internazionali.
- Eccezioni e Limitazioni** significa qualunque eccezione e/o limitazione ai Diritti D'Autore e Simili, inclusi "fair use" e "fair dealing", che si applichi al Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza.
- Materiale Concesso in Licenza** significa qualsiasi opera artistica o letteraria, banca dati, o altro materiale al quale il Licenziante abbia applicato la presente Licenza Pubblica.
- Diritti Concessi in Licenza** significa tutti i diritti che sono concessi a Te nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Licenza Pubblica, limitatamente ai Diritti d'Autore e Simili che si applicano al Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza e che il Licenziante ha facoltà di licenziare.
- Licenziante** significa l'individuo, gli individui, l'ente o gli enti che concede o concedono diritti secondo la presente Licenza Pubblica.
- Condividi/Condividere** significa fornire materiale al pubblico con ogni mezzo di comunicazione o formato che richieda l'autorizzazione rispetto ai Diritti Concessi in Licenza, come la riproduzione, l'esposizione ed esecuzione in pubblico, la distribuzione, la divulgazione, la comunicazione al pubblico, l'importazione e la messa a disposizione del pubblico del materiale, anche con modalità che consentano di accedere al materiale da un luogo e in un momento scelti individualmente dal pubblico.



- j. **Diritto Sui Generis sulle Banche Dati** significa quei diritti ulteriori rispetto al diritto d'autore individuati dalla Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996 e successive modificazioni, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, nonché altri diritti sostanzialmente equivalenti previsti ovunque nel mondo.
- k. **Tu** significa l'individuo o l'ente che esercita i Diritti Concessi in Licenza secondo la presente Licenza Pubblica. **Te/Tuo/Tua/Tuoi/Ti** hanno un significato analogo.

## **Articolo 2 – Ambito di Applicazione.**

### **a. Concessione della Licenza.**

1. Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza Pubblica, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non sub-licenziabile, non esclusiva e irrevocabile che Ti autorizza ad esercitare i Diritti Concessi in Licenza sul Materiale Concesso in Licenza per:
  - A. riprodurre e Condividere il Materiale Concesso in Licenza, in tutto o in parte; e
  - B. produrre, riprodurre e Condividere Materiale Elaborato.
2. Eccezioni e Limitazioni. Al fine di evitare dubbi, quando si applicano delle Eccezioni o Limitazioni al Tuo utilizzo, la presente Licenza Pubblica non si applica a Te e Tu non devi rispettarne i termini e le condizioni.
3. Durata. La durata della presente Licenza Pubblica è specificata all'interno dell'Art. 6(a).
4. Mezzi di comunicazione, supporti e formati; modifiche tecniche consentite. Il Licenziante Ti autorizza a esercitare i Diritti Concessi in Licenza con ogni mezzo di comunicazione, su ogni supporto e in tutti i formati esistenti e sviluppati in futuro, e ad apportare le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie a tale scopo. Il Licenziante rinuncia o si impegna a non far valere alcun diritto o autorità per proibire a Te di effettuare le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza, incluse le modifiche tecnicamente necessarie per aggirare Misure Tecnologiche Efficaci. Ai fini della presente Licenza Pubblica, apportare le modifiche autorizzate dal presente Art. 2(a)(4) non costituisce in alcun caso Materiale Elaborato.
5. Destinatari a valle.
  - A. Offerta dal Licenziante - Materiale Concesso in Licenza. Ogni destinatario del Materiale Concesso in Licenza riceve automaticamente un'offerta dal Licenziante ad esercitare i Diritti Concessi in Licenza secondo i termini e le condizioni della presente Licenza Pubblica.
  - B. Divieto di restrizioni a valle. Tu non puoi offrire o imporre termini e condizioni aggiuntive o differenti al, né applicare Misure Tecnologiche Efficaci sul, Materiale Concesso in Licenza che abbiano per effetto di restringere l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza da parte di qualsiasi destinatario del Materiale Concesso in Licenza.
6. Assenza di avallo. La presente Licenza Pubblica non concede né può essere interpretata in modo da concedere un'autorizzazione ad affermare o fare intendere che Tu o il Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza siate connessi, sponsorizzati, avallati o riconosciuti come ufficiali dal Licenziante o da altre parti designate a vedersi riconosciuta l'attribuzione in accordo con quanto previsto all'interno dell'Art. 3(a)(1)(A)(i).

### **b. Altri Diritti.**

1. I diritti morali, come il diritto all'integrità, non sono oggetto della presente Licenza Pubblica, né lo sono il diritto all'immagine, il diritto alla riservatezza e/o altri simili diritti della personalità; in ogni caso, per quanto possibile, il Licenziante rinuncia o si impegna a non far valere alcuno dei diritti sopracitati detenuti dal Licenziante, unicamente nei limiti della misura che sia indispensabile per consentire a Te di esercitare i Diritti Concessi in Licenza.
2. I diritti su brevetti e marchi non sono oggetto della presente Licenza Pubblica.
3. Per quanto possibile, il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere da Te i compensi per l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza, personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva, relativi a qualsiasi sistema di licenza volontario o rinunciabile per legge o obbligatorio. In tutti gli altri casi, il Licenziante si riserva espressamente il diritto esclusivo a riscuotere tali compensi.



### Articolo 3 – Condizioni della Licenza.

Il Tuo esercizio dei Diritti Concessi in Licenza è espressamente soggetto alle seguenti condizioni.

#### a. **Attribuzione.**

1. Se Tu Condividi il Materiale Concesso in Licenza (anche in forma modificata), Tu sei tenuto a:
  - A. riportare, se fornito dal Licenziante assieme al Materiale Concesso in Licenza, ciò che segue:
    - i. l'identificazione del creatore o dei creatori del Materiale Concesso in Licenza e delle terze parti designate a ricevere l'attribuzione, in qualsiasi maniera ragionevole che sia richiesta dal Licenziante (incluso lo pseudonimo, se designato);
    - ii. l'informativa sul diritto d'autore;
    - iii. l'informativa che si riferisce alla presente Licenza Pubblica;
    - iv. l'informativa contenente esclusioni o limitazioni di responsabilità;
    - v. l'Uniform Resource Identifier (URI) o il collegamento ipertestuale alla presente Licenza Pubblica nella misura in cui sia ragionevolmente possibile;
  - B. indicare se Tu hai modificato il Materiale Concesso in Licenza e, nel caso, conservare un'indicazione di ogni modifica precedente; e
  - C. indicare che il Materiale Concesso in Licenza è rilasciato secondo i termini e le condizioni della presente Licenza Pubblica, e includere il testo della, oppure l'URI o il collegamento ipertestuale alla, presente Licenza Pubblica.
2. Tu puoi adempiere alle condizioni dell'Art. 3(a)(1) in qualsiasi maniera ragionevole, rispetto al mezzo di comunicazione, al supporto, agli strumenti e al contesto all'interno del quale Tu Condividi il Materiale Concesso in Licenza. Ad esempio, può essere ragionevole soddisfare le condizioni fornendo l'URI o il collegamento ipertestuale a una risorsa che includa le informazioni richieste.
3. Su richiesta del Licenziante, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente praticabile, Tu devi rimuovere ognuna delle informazioni richieste dall'Art. 3(a)(1)(A).
4. Se Tu Condividi Materiale Elaborato da Te prodotto, la Licenza dell'Elaboratore da Te applicata non deve impedire ai destinatari del Materiale Elaborato di adempiere ai termini e alle condizioni della presente Licenza Pubblica.

### Articolo 4 – Diritto Sui Generis sulle Banche Dati.

Laddove i Diritti Concessi in Licenza dovessero includere il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati che si applichi al Tuo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza:

- a. al fine di evitare dubbi, l'Art. 2(a)(1) Ti concede il diritto di estrarre, riutilizzare, riprodurre e Condividere tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale;
- b. se Tu estrai tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale e li incorpori in una banca dati sulla quale Tu detieni il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati, allora la banca dati sulla quale Tu detieni il Diritto Sui Generis sulle Banche Dati (ma non i suoi singoli contenuti) costituisce Materiale Elaborato; e
- c. Tu devi adempiere le condizioni dell'Art. 3(a) se Tu Condividi tutti i contenuti della banca dati o una loro parte sostanziale.

Al fine di evitare dubbi, il presente Art. 4 si aggiunge ai, e non sostituisce i, Tuoi obblighi ai sensi della presente Licenza Pubblica, laddove i Diritti Concessi in Licenza dovessero includere Diritti d'Autore e Simili.

### Articolo 5 – Esclusione di Garanzie e Limitazione di Responsabilità.

- a. **Laddove il Licenziante non si sia separatamente impegnato altrimenti, per quanto possibile il Licenziante offre il Materiale Concesso in Licenza "così com'è" e "come disponibile", e non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia di qualsiasi tipo con riguardo al Materiale Concesso in Licenza, sia essa espressa o implicita, di fonte legale o di altro tipo. Questo comprende, tra le altre, le garanzie relative al titolo, alla commerciabilità, all'idoneità per un fine specifico, alla non violazione di diritti di terzi, alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza o assenza di errori, siano o meno conosciuti o conoscibili. Laddove l'esclusione di garanzie non sia consentita in tutto o in parte, questa esclusione può non essere applicabile a Te.**



- b. Per quanto possibile, il Licenziante non sarà in alcun caso responsabile nei Tuoi confronti ad alcun titolo (incluso, tra gli altri, la negligenza) o altrimenti per qualunque danno diretto, speciale, indiretto, incidentale, consequenziale, punitivo, esemplare, o altra perdita, costo, spesa o danno derivante dalla presente Licenza Pubblica o dall'utilizzo del Materiale Concesso in Licenza, anche nel caso in cui il Licenziante sia stato edotto sulla possibilità di tali perdite, costi, spese o danni. Laddove una limitazione di responsabilità non sia consentita in tutto o in parte, questa limitazione può non essere applicabile a Te.
- c. L'esclusione di garanzie e la limitazione di responsabilità di cui sopra deve essere interpretata in maniera che, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, possa avvicinarsi quanto più possibile ad una esclusione totale e a uno scarico di ogni responsabilità.

#### **Articolo 6 – Durata e Risoluzione.**

- a. La presente Licenza Pubblica è valida per tutta la durata dei Diritti d'Autore e Simili oggetto della presente Licenza Pubblica. Tuttavia, in caso di Tuo mancato adempimento dei termini e delle condizioni della presente Licenza Pubblica, i diritti che Ti sono concessi dalla presente Licenza Pubblica cesseranno automaticamente.
- b. Quando il Tuo diritto ad utilizzare il Materiale Concesso in Licenza sia cessato secondo quanto previsto dall'Art. 6(a), tale diritto è reintegrato:
  - 1. automaticamente a partire dal momento in cui il mancato adempimento è sanato, purché ciò si verifichi entro trenta giorni dal momento in cui Tu sei venuto a conoscenza del mancato adempimento; oppure
  - 2. su espressa reintegrazione da parte del Licenziante.Al fine di evitare dubbi, il presente Art. 6(b) non pregiudica alcun diritto di cui il Licenziante sia titolare al fine di ottenere rimedi a fronte della violazione da parte Tua della presente Licenza Pubblica.
- c. Al fine di evitare dubbi, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare il Materiale Concesso in Licenza sulla base di termini e condizioni separati da quelli della presente Licenza Pubblica o di cessare la distribuzione del Materiale Concesso in Licenza in qualsiasi momento; in ogni caso, tali decisioni non comporteranno la risoluzione della presente Licenza Pubblica.
- d. Gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 8 rimangono validi in caso di risoluzione della presente Licenza.

#### **Articolo 7 – Altri Termini e Condizioni.**

- a. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcun altro termine o condizione aggiuntivo o differente che provenga da Te, salvo che ciò venga espressamente consentito.
- b. Ogni intesa, patto o accordo aggiuntivo riguardo al Materiale Concesso in Licenza non contenuto nella presente è da considerarsi separato ed indipendente dai termini e dalle condizioni della presente Licenza Pubblica.

#### **Articolo 8 – Interpretazione.**

- a. Al fine di evitare dubbi, la presente Licenza Pubblica non intende, né deve essere interpretata in modo da ridurre, limitare, restringere o condizionare alcun utilizzo del Materiale Concesso in Licenza che sia lecito anche in assenza di autorizzazione ai sensi della presente Licenza Pubblica.
- b. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, qualora una o più disposizioni della presente Licenza Pubblica siano giudicate invalide o inefficaci, saranno da intendersi rettifiche nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci. Se una o più disposizioni non possono essere rettifiche, dovranno essere eliminate dalla presente Licenza Pubblica senza comportare l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e condizioni.
- c. In nessun caso i termini e le condizioni di cui alla presente Licenza Pubblica possono essere rinunciati né alcun mancato adempimento può essere consentito, salvo che tale rinuncia o consenso venga espressamente autorizzato dal Licenziante.
- d. Nessuna parte della presente Licenza Pubblica può in alcun modo costituire o essere interpretata come una limitazione o una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità che possa applicarsi al Licenziante o a Te, inclusi quelli derivanti dai procedimenti giudiziari di qualsivoglia giurisdizione o autorità.



## 6 Nota finale

Per eventuali argomenti, attività e procedure non trattati esaustivamente dalle presenti linee guida si rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico Anno 2017 (<http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest/>) dell’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 (<https://pianotriennale-ict.italia.it/>).

## 7 Riferimenti

1. Agenzia per l’Italia Digitale - I Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 (<https://pianotriennale-ict.italia.it/>)
2. Agenzia per l’Italia Digitale - Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico - <http://lg-patrimonio-pubblico.readthedocs.io/it/latest>
3. Agenzia per l’Italia Digitale – Sezione Open Data <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/open-data>
4. Comune di Palermo - Linee Guida per le attività sugli Open Data della Città di Palermo, Deliberazione di Giunta Municipale n.252 del 13/12/2013 <https://www.comune.palermo.it/js/server/normative/13122013090000.pdf>
5. Comune di Palermo - Aggiornamento delle Linee Guida per le attività sugli Open Data della Città di Palermo (versione “2017 partecipata”), Allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 4.05.2017 <https://www.comune.palermo.it/js/server/normative/11052017130800.pdf>
6. Agenda Digitale - Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale <http://design.italia.it/>
7. FormezPA - Linee guida per i siti web delle PA, Vademecum Open Data <http://www.dati.gov.it/sites/default/files/VademecumOpenData.pdf>
8. DigitPA - Linee Guida per l’interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data [http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione\\_trasparenza/cdc-spc-gdl6-interoperabilitasemopendata\\_v2.0\\_0.pdf](http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione_trasparenza/cdc-spc-gdl6-interoperabilitasemopendata_v2.0_0.pdf)
9. Open Government Data Principles otto principi per l’apertura dei dati governativi [http://resource.org/8\\_principles.html](http://resource.org/8_principles.html)
10. Open Data Standards | W3C Data Activity <https://www.w3.org/blog/data/2015/02/26/open-data-standards/>
11. Publishing Open Government Data, W3C Working Draft 8 September 2009 <https://www.w3.org/TR/gov-data/>
12. Open Data Foundation <http://www.datafoundation.org/>
13. Open Knowledge International Foundation <https://okfn.org/>
14. Open Data Manual in italiano a cura della Open Knowledge Foundation <http://opendatamanual.org/it/>
15. Open Data Hub Italia <https://www.sciamlab.com/opendatahub>
16. SpaghettiOpenData <http://www.spaghettiopendata.org/>
17. OpenData Bingo – Versione Italiana, Quali sono le principali preoccupazioni sull’apertura dei dati e le risposte che si sono dimostrate efficaci <http://gbonanome.github.io/opendatabingo/>